

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1484

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **BIGNAMI**

Modifica all'articolo 91 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di casi di esclusione dal patrocinio a spese dello Stato nel processo penale

Presentata il 2 gennaio 2019

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il gratuito patrocinio è disciplinato dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 che, all'articolo 91, prevede i casi di esclusione dal patrocinio stesso. In particolare, l'ammissione al patrocinio è esclusa per l'indagato, imputato o condannato di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e se il richiedente è assistito da più di un difensore. Il nostro ordinamento, pertanto, prevede già casi di esclusione in riferimento all'ammissione al patrocinio: con la presente proposta di legge si prevede di estendere tale esclusione anche ai cittadini stranieri, indagati, imputati o condannati che siano già destinatari di un provvedimento di espulsione o la cui presenza

nel territorio sia irregolare. Ciò in considerazione del fatto che la presenza irregolare sul territorio pone già lo straniero in una condizione di consapevolezza rispetto a una serie di prerogative e diritti propri di chi invece risiede legalmente sul territorio nazionale.

La presente proposta di legge si compone di un unico articolo che modifica il citato articolo 91 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, proponendo l'introduzione della lettera *b-bis*) del comma 1, volta ad escludere il gratuito patrocinio per lo straniero indagato, imputato o condannato destinatario di un provvedimento di espulsione definitivo ed eseguibile o la cui presenza nel territorio nazionale sia irregolare. Le nuove disposizioni si applicano fatte salve le disposizioni in materia derivanti da accordi internazionali di reciprocità.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 91 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *b-bis*) fatte salve le disposizioni derivanti da accordi internazionali di reciprocità, per lo straniero indagato, imputato o condannato destinatario di un provvedimento di espulsione definitivo ed eseguibile o la cui presenza nel territorio nazionale sia irregolare ».

